

Codice Civile

Sezione II

Della remissione

Articolo 1236. Dichiarazione di remissione del debito.

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito [\[c.c. 1301, 1320\]](#) estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [\[c.c. 1334\]](#), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [\[c.c. 1333, 2113, 2726\]](#).

Capo XV

Del mutuo

Articolo 1813. Nozione.

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità [\[c.c. 1782, 2766\]](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi, anche, gli artt. 7, 8 e 13, comma 8-sexies e seguenti, [D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito in legge, con modificazioni con [L. 2 aprile 2007, n. 40](#).

1814. Trasferimento della proprietà.

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [\[c.c. 1782\]](#).

Articolo 1815. Interessi.

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante [\[c.c. 1282, 1820\]](#). Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni [dell'articolo 1284](#).

Se sono convenuti interessi usurari [\[c.p. 644, 649\]](#), la clausola è nulla e non sono dovuti interessi [\[c.c. 1339, 1419\]](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma così sostituito dall'[art. 4, L. 7 marzo 1996, n. 108](#). Vedi [l'art. 185 disp. att. c.c.](#) Il testo precedente così disponeva: «Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale».

Articolo 1816. Termine per la restituzione fissato dalle parti.

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario [\[c.c. 1184, 1817\]](#).

Articolo 1817. Termine per la restituzione fissato dal giudice.

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [\[c.c. 1183, 1816\]](#).

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.

Articolo 1818. Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.

Se sono state mutate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire [\[c.c. 1256\]](#).

Articolo 1819. Restituzione rateale.

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero [\[c.c. 1186, 1453, 1455, 1804, 1820\]](#).

Articolo 1820. Mancato pagamento degli interessi.

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi [\[c.c. 1815\]](#), il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto [\[c.c. 1453, 1819\]](#).

Articolo 1821. Danni al mutuatario per vizi delle cose.

Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa [\[c.c. 1494\]](#).

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario [\[c.c. 1812\]](#).

Articolo 1822. Promessa di mutuo.

Chi ha promesso di dare a mutuo [\[c.c. 1351, 1813\]](#) può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie [\[c.c. 1186, 1461\]](#).

Sezione V

Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi

Articolo 2346. Emissione delle azioni.

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni [\[c.c. 2313, 2346\]](#); salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società [\[c.c. 1531, 2313, 2325, 2328, n. 5, 2331, 2343, 2348, 2354, n. 3, 2438, 2452, 2630, n. 1\]](#).

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni ⁽¹⁾.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione ^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.».

⁽²⁾ Le disposizioni del presente comma non si applicano alla mutua assicuratrice di cui al titolo IV del Codice delle assicurazioni private ([D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209](#)), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello stesso Codice.

⁽³⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il citato articolo 1 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

Sezione VII

Delle obbligazioni

Articolo 2410. Emissione.

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma [dell'articolo 2436](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Vedi, anche, l'[art. 12, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385](#) come modificato dall'[art. 9.3 del citato decreto legislativo n. 6 del 2003](#), aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [decreto legislativo n. 6 del 2003](#) è riportato nella nota al capo V.

Articolo 2411. Diritti degli obbligazionisti.

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.

I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il citato articolo 1 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

Articolo 2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma [dell'articolo 2447-bis](#) destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale ⁽¹⁾;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Lettera così sostituita dal comma 22 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: « f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali».

⁽²⁾ Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il citato articolo 1 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall'[art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#). Occorre tener presenti le disposizioni transitorie contenute nei commi 1 e 2 dell'[art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 37 del 2004](#) che qui si riportano: «1. Le disposizioni attuative e regolamentari del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#) in materia di sistemi di amministrazione e controllo dualistico e monistico nonché quelle in materia di categorie di azioni diverse dalle ordinarie e di strumenti finanziari sono emanate rispettivamente entro sei e nove mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Per le materie di cui al comma 1, le norme del [decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e del [decreto legislativo n. 58 del 1998](#), modificate o sostituite dal presente decreto e le correlate norme del codice civile modificate o sostituite dal [decreto legislativo n. 6 del 2003](#), continuano a trovare applicazione fino all'emanazione delle relative disposizioni attuative e comunque non oltre i termini di cui al comma 1.».

Il testo del presente articolo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [decreto legislativo n. 37 del 2004](#) era il seguente:

«2447-ter. Deliberazione consuntiva del patrimonio destinato.

La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma [dell'articolo 2447-bis](#) destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

Articolo 467. Finanziamenti dei soci ⁽¹⁾.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo VI.

⁽²⁾ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 182-quater, R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), aggiunto dall'[art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

Articolo 2483. Emissione di titoli di debito.

Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva

circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo VII.

Articolo 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento ⁽¹⁾.

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica [l'articolo 2467](#) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il Capo IX del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2505 a 2510, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo IX, comprendente gli articoli da 2497 a 2497-sexies, dall'[art. 5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#). Il citato articolo 5 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

⁽²⁾ In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'[art. 182-quater, R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#), aggiunto dall'[art. 48, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).